

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 24 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Collegio governativo

Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale

¹ L'ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale è determinato dal momento della loro prima elezione.

² Esso vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente e del vicepresidente della Confederazione e per il turno di parola in Consiglio federale.

Art. 2 Ripartizione e preparazione dell'assunzione dei dipartimenti
(art. 35 LOGA)

¹ Dopo il rinnovo integrale del Consiglio federale o l'elezione di un nuovo membro, il Consiglio federale nella sua nuova composizione ripartisce i dipartimenti.

² Durante la prima seduta ordinaria nella sua nuova composizione, il Consiglio federale conferma formalmente la ripartizione dei dipartimenti e designa le supplenze.

³ Dopo la ripartizione, i dipartimenti interessati preparano la trasmissione degli affari in collaborazione con il nuovo capodipartimento.

Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale
(art. 18 LOGA)

¹ Se impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, i membri del Consiglio federale ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione.

² Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è rappresentato da un vicecancelliere.

RS 172.111

¹ RS 172.010

Art. 4 Obbligo di ricsuazione

(art. 20 LOGA)

¹ Il presidente della Confederazione constata la ricsuazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricsuazione, spetta al vicepresidente constatare la ricsuazione.

² Se la ricsuazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della persona interessata.

³ Le persone che hanno l'obbligo di ricsuarsi non possono partecipare né alla preparazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l'affare è affidata al supplente.

⁴ Le persone che hanno l'obbligo di ricsuarsi non possono essere presenti alle deliberazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale.

Art. 5 Messa a verbale delle sedute

(art. 13 cpv. 3 e 32 lett. c LOGA)

¹ Il verbale di una seduta del Consiglio federale si compone:

- a. del verbale allargato delle decisioni;
- b. degli allegati.

² Nel verbale allargato delle decisioni è sempre documentato per scritto il contenuto essenziale delle deliberazioni. Esso contiene in particolare informazioni sui seguenti oggetti in deliberazione:

- a. affari discussi o evasi singolarmente;
- b. affari confidenziali;
- c. affari trattati globalmente e approvati;
- d. dibattiti;
- e. rapporti delle delegazioni;
- f. rapporti sulla politica estera;
- g. rapporti dei dipartimenti;
- h. inchieste.

³ Il verbale allargato delle decisioni è sottoposto per approvazione al Consiglio federale nel corso della seduta successiva.

⁴ Gli allegati comprendono:

- a. i dispositivi delle decisioni del Consiglio federale adottate nella seduta considerata;
- b. i verbali delle decisioni relative a tutte le liste degli affari del Consiglio federale;
- c. l'elenco delle decisioni prese con procedura semplificata dall'ultima seduta ordinaria;

- d. l'elenco delle decisioni presidenziali dall'ultima seduta ordinaria;
- e. l'elenco delle note informative;
- f. la versione approvata del verbale allargato delle decisioni della seduta precedente.

Art. 6 Relazioni con l'estero

¹ Il Consiglio federale stabilisce regolarmente le priorità dei contatti con l'estero che rivestono un grande interesse nazionale.

² I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione comunicano tempestivamente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le visite ufficiali all'estero pianificate e i ricevimenti ufficiali di ospiti stranieri previsti.

³ Il Consiglio federale prende atto periodicamente di un elenco dei contatti intrattenuti con l'estero dal Consiglio federale, dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione.

Art. 7 Documenti

¹ I documenti redatti in nome del Consiglio federale sono firmati dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione.

² Su mandato del Consiglio federale il cancelliere della Confederazione firma documenti designati dal Consiglio federale.

Art. 8 Accettazione di omaggi

¹ Nell'ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi.

² L'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi del capoverso 1.

³ Se, per motivi di cortesia e nell'interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale decide in merito all'utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3.

Sezione 2: Presidenza

Art. 9 Compiti direttivi (art. 25 LOGA)

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nell'ambito delle deliberazioni parlamentari riguardanti:

- a. il programma di legislatura;

- b. gli obiettivi annuali del Consiglio federale;
- c. la presentazione del rapporto di gestione annuo sui temi che concernono il Consiglio federale quale Collegio.

Art. 10 Attribuzione di mandati

¹ Il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la trattazione totale o parziale di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione.

² In un caso del genere, il Consiglio federale stabilisce in particolare:

- a. la durata del mandato, che non può eccedere il periodo di carica del presidente della Confederazione;
- b. la ripartizione delle responsabilità fra il dipartimento competente e il dipartimento del presidente della Confederazione;
- c. l'assegnazione di esperti;
- d. la reciproca informazione dei dipartimenti interessati e l'informazione del Consiglio federale.

Art. 11 Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie

Se in una situazione straordinaria la competenza per un affare importante è affidata al presidente della Confederazione nella sua funzione di capo di dipartimento, il Consiglio federale può decidere se:

- a. il vicepresidente del Consiglio federale deve dirigere le deliberazioni del Consiglio federale riguardanti l'affare; o
- b. il presidente della Confederazione deve affidare l'affare alla competenza di un altro membro del Consiglio federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 12)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ingresso

visti gli articoli 43, 47 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

Art. 1a e 1b

Abrogati

Art. 4 cpv. 1bis

^{1bis} Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.

2. Ordinanza del 29 ottobre 2008⁴ sull'organizzazione della Cancelleria federale

Art. 9 cpv. 1bis

^{1bis} In situazioni particolari o straordinarie che concernono più di un dipartimento la Cancelleria federale consiglia e assiste i dipartimenti sotto il profilo logistico e metodologico.

² RS 172.010.1

³ RS 172.010

⁴ RS 172.210.10

3. Ordinanza del 20 dicembre 1982⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 86 Amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione

Sono compresi nel campo d'applicazione dell'articolo 66 capoverso 1 lettera p LAINF anche i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i tribunali della Confederazione e gli istituti affiliati alla Cassa federale d'assicurazione.

⁵ RS 832.202

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

